COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XCIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1211

Disegno e proposta di legge (*Votazione a scrutinio segreto*):

Disposizioni relative al personale di dattilografia negli uffici giudiziari (4565);

CERVONE ed altri: Disposizioni relative al personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia (2033) . . . 1211

PRESIDENTE 1211

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (1803) 1212

PRESIDENTE . . 1212, 1213, 1214, 1216, 1217

AMATUCCI 1213, 1214

BREGANZE 1214

CACCIATORE 1213

MANNIRONI 1213, 1214

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore* . 1212, 1213, 1214, 1215, 1216

MARTUSCELLI 1216

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1216

RE GIUSEPPINA 1215, 1216

La seduta comincia alle 12,10.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Assennato, Berlinguer Mario, Bernardi, Costa Massucco Angiola, De Florio, Martuscelli, Melis, Palazzolo, Valiante, Macchiavelli sono rispettivamente sostituiti dai deputati Scotoni, Fortuna, Alessi Catalano Maria, Bernetic Maria, Cataldo, Jacometti, Guerrini Giorgio, Montanti, Bozzi, Ruffini, per provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Disposizioni relative al personale di dattilografia negli uffici giudiziari (4565) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri: Disposizioni relative al personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia (2033).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta precedente.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disposizioni relative al personale di dattilografia negli uffici giudiziari » (4565):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4565, risulta assorbita la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri (2023) che, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Bavetta, Bernetic Maria, Bisantis, Bonaiti, Bosisio, Bozzi, Breganze, Cariota Ferrara, Cataldo, De Grazia, Di Vagno, Fortuna, Guidi, Iotti Leonilde, Lucifredi, Mannironi, Martini Maria Eletta, Migliori, Re Giuseppina, Sforza, Tenaglia, Zappa, Zoboli.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri: Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (1803).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martuscelli, Berlinguer Mario, Fortuna e Guerrini Giorgio: « Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (1803).

Il Relatore, onorevole Martini Maria Eletta ha facoltà di svolgere la relazione; faccio presente che il Governo ha qui prospettato la opportunità di introdurre degli emendamenti di cui il Relatore stesso può, a mio avviso, dar ragione nella sua relazione.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. La proposta di legge in discussione è la derivazione logica di una tendenza legislativa ad una equiparazione, almeno per quanto riguarda la posizione nello stato civile, fra figli legittimi e figli illegittimi.

In una scorsa seduta abbiamo visto alcuni casi particolari, che bisognerebbe ulteriormente esaminare, cioè quelli nei quali si prevedeva, specialmente dopo l'approvazione della legge sull'adozione speciale, la possibilità di produrre un estratto per riassunto dell'atto di nascita anche per contrarre matrimonio, invece dell'estratto dell'atto di nascita integrale che contiene la citazione della maternità e della paternità. La proposta di legge oggi in discussione si riferisce ai bambini per i quali non è nemmeno possibile individuare, oltre che la maternità e la paternità, il luogo e la data di nascita.

Il testo originario di questa proposta di legge del deputato Martuscelli prevedeva la redazione di un processo verbale da parte dell'ufficiale di stato civile con la indicazione, almeno di larga massima, del luogo e della data di nascita; infatti, come luogo di nascita veniva indicato il posto di ritrovamento e come data di nascita il giorno, il mese e l'anno stabiliti in modo presunto e cioè in relazione all'età apparente del bambino. Si diceva, inoltre, che di queste indicazioni l'ufficiale di stato civile ne avrebbe preso nota a margine del registro anagrafico, in quanto dovevano risultare in ogni atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui è prescritto che siano indicati il luogo e la data di nascita.

Il Ministro, qualche settimana fa, ha fatto presente che accettava il principio che il verbale di ritrovamento fosse trascritto come proposto dal deputato Martuscelli, ma affermava che al posto di una trascrizione immediata, l'ufficiale di stato civile dovesse inoltrare rapporto al procuratore della Repubblica competente trasmettendogli il verbale di ritrovamento e la comunicazione del direttore dell'istituto dove il bambino si trovava.

Il procuratore della Repubblica avrebbe, poi, chiesto al tribunale di pronunciare sentenza per la formazione dell'atto di nascita. Inoltre, qualora non fosse stata raggiunta la prova per la determinazione dell'esatto luogo di nascita questo era stabilito in quello del ritrovamento e, se fosse rimasta incertezza sulla data di nascita, dopo aver esperito gli accertamenti tecnici, questa sarebbe stata indicata facendo riferimento al 1°, o al 15 o all'ultimo giorno del mese in cui presumibilmente il bambino poteva essere nato.

Gli estratti per riassunto ed i certificati relativi alla nascita sarebbero, così, rilasciati in base a sentenza del tribunale. C'è quindi questo passaggio obbligato attraverso la magistratura, prima di arrivare alla trascrizione sui registri di stato civile.

Vi è, poi, una seconda norma concernente le persone che si trovassero in questa situazione anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Do lettura di questa nuova norma proposta, che praticamente costituisce una disposizione transitoria:

« Negli estratti per riassunto e nei certificati degli atti dello stato civile relativi alla nascita, nonché negli altri atti dello stato civile, le persone che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si trovano nella situazione prevista dagli articoli 75 e 77 e per le quali non sia stato successivamente formato l'atto di nascita, vengono indicate come nate rispettivamente nel luogo del rin-

venimento o in quello in cui ha sede l'istituto e nel giorno, mese ed anno presuntivamente stabiliti in relazione all'età apparente attribuita nel processo verbale di cui all'articolo 75 o nella comunicazione di cui all'articolo 77 ».

MANNIRONI. Cioè come nella proposta Martuscelli.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. C'è una differenza: mentre per i casi avvenire si passa attraverso una sentenza del tribunale, per i casi registrati prima dell'entrata in vigore di questa nuova legge non si passa attraverso una sentenza del tribunale, ma si pone a margine del registro di stato civile una specifica nota.

Nella proposta Martuscelli si concludeva nel senso che queste indicazioni devono risultare in ogni atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui, dalle norme vigenti, è prescritto che siano indicati il luogo e la data di nascita.

AMATUCCI. Insomma, la prima parte del testo presentato dal Governo sarebbe sostitutivo di quello del proponente Martuscelli; la norma di cui ella ha dato lettura, sarebbe una disposizione transitoria, in quanto riguarderebbe i nati prima dell'entrata in vigore di questa nuova legge.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Riconosco che per arrivare alla formulazione di un atto di nascita su dati presunti, e non certi, l'introduzione di un organo come il tribunale forse è opportuna, anche perché dà maggiori garanzie: non si tratta di cosa da poco. La seconda parte della proposta Martuscelli, però – cioè l'indicazione a margine sul registro di stato civile del luogo e della data di nascita – ripropone, in fondo, il vecchio problema di una palese indicazione dello stato di irregolarità in cui si trova la persona. Riconosco che è una questione di carattere molto delicato in quanto si riapre proprio quel problema che non ha fatto accettare, finora, da parte del Governo (dico finora, perché il Ministro ha promesso un riesame della questione) le altre proposte di legge che intendono sostituire l'estratto dell'atto di nascita con l'atto per riassunto.

CACCIATORE. In occasione della discussione della legge sulle adozioni speciali è emerso un grave problema: queste persone scopriranno, al momento di contrarre matrimonio, la loro posizione irregolare.

PRESIDENTE. Ricordo che questo specifico problema è trattato da altre due proposte di legge...

CACCIATORE. Vorrei domandare se non sia possibile un rinvio della discussione del provvedimento oggi in esame, per darci modo di elaborare un emendamento che contempli anche questo caso.

PRESIDENTE. Non è possibile, onorevole Cacciatore, e le dico le ragioni. Avevo posto all'ordine del giorno tutte le proposte di legge riguardanti la materia dello stato civile. In una precedente seduta in sede referente il Governo, con argomentazioni molto interessanti (che ho fatto distribuire a tutti i deputati), ha espresso parere contrario a due proposte, proprio a quelle cui accennava il collega Cacciatore. In un primo momento, lo stesso Ministro Reale era stato sensibile agli orientamenti ed alle valutazioni della Commissione, arrivando perfino a sostenere che, ad esempio, per la proposta di legge di iniziativa del deputato Gagliardi, non c'era bisogno di fare una nuova legge perché ciò che Gagliardi desiderava si poteva ottenere con le norme delle leggi attualmente in vigore.

Ma questo non riguarda il problema da lei sollevato. Il problema sollevato è quello di una modifica del codice civile per quanto riguarda l'estratto dall'atto di nascita.

Ci siamo riservati di valutare le argomentazioni fornite dal Ministro, ed eventualmente tornare a discuterle, per tentare di far cambiare opinione al Governo su questo punto.

Nel frattempo il Ministro ha dato il proprio assenso a questa proposta di legge ed abbiamo quindi deciso di andare avanti nella discussione. Prego, pertanto, il collega Cacciatore di orientare il suo intervento solamente per la parte che riguarda la proposta di legge al nostro esame.

CACCIATORE. Accetto il suo invito onorevole Presidente, ma vorrei pregarla di mettere al più presto all'ordine del giorno le altre proposte di legge.

AMATUCCI. Sono senz'altro favorevole al provvedimento che abbiamo all'ordine del giorno; solamente mi permetto di far rilevare che in esso si stabilisce che il procuratore della Repubblica pronuncierà una sentenza per la formazione dell'atto di nascita. Non so se il termine « sentenza » sia appropriato. La sentenza è un provvedimento che decide una controversia fra due o più parti, per cui non ritengo che questo strumento corrisponda al caso in esame. Evidentemente vi saranno delle ragioni per cui il Ministero ha ritenuto opportuno di usare questo termine. Penso che sarebbe meglio parlare di decreto o

quanto meno di ordinanza: naturalmente questo mio rilievo è puramente formale; infatti ho già espresso il mio parere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Ritengo che il termine « sentenza » sia stato usato avendo presente l'articolo 69 del codice di procedura civile. Infatti, per i procedimenti in camera di consiglio si giunge sostanzialmente alla sentenza...

MANNIRONI. Mi sembra, però che quei provvedimenti prendano il nome di decreti.

AMATUCCI. Signor Presidente, ripeto che la questione è puramente formale e, pertanto, si potrebbe risolvere la questione in sede di coordinamento.

BREGANZE. Anche io sono favorevole al provvedimento nonché al comma aggiuntivo che contiene una norma di carattere transitorio. Le mie osservazioni, quindi, rivestono più un carattere formale che non sostanziale. Nel testo di questo articolo unico si dice che nell'ipotesi di cui agli articoli 75 e 77 della legge 9 giugno 1931, n. 1238, l'ufficiale di stato civile fa rapporto al « competente » procuratore della Repubblica. Vi è proprio bisogno della parola competente? O riteniamo invece questo aggettivo un qualcosa di esornativo?

Un'altra notazione: si legge nel terzo comma che si procede in un determinato modo per accertare « l'esatto luogo di nascita ». Anche in questo caso mi sembra che l'aggettivo « esatto » sia esornativo e propongo di sopprimerlo. Non capisco, inoltre, quanto viene precisato al quarto comma circa l'espletamento degli accertamenti tecnici. Quali sono questi accertamenti tecnici? Ritengo che la precisazione sia del tutto superflua in quanto questi accertamenti debbono essere sempre fatti. Ecco perché propongo di sopprimere l'aggettivo « tecnici ». Ritengo, ancora, che togliendo il termine « anche » si precisi meglio che gli accertamenti debbano essere sempre fatti. Se vi fosse una ragione precisa per questa dizione vorrei che mi venisse chiarita.

Si dice, poi, che viene indicato un certo giorno quale quello di nascita nei « congrui casi ». Cosa significa « congrui »?

Ovviamente, si sarà scelto il primo, il quindici o l'ultimo giorno del mese, a seconda dell'apparente età del bambino, per cui mi si consenta di dire che la dizione « congrui casi » è perlomeno infelice. Sarebbe, semmai, meglio dire « a seconda dei casi »; altrimenti sembrerebbe che in certi casi « congrui » si pone una data anziché un'altra.

Mi è poi misterioso come mai si siano scelti proprio questi tre giorni: cioè il primo, il quindici e l'ultimo del mese: probabilmente per ripartire il mese in tre parti. Tanto più, allora, è opportuno che si trovi una migliore dizione invece di quei « congrui casi » che non mi piacciono assolutamente.

Chiedo scusa per queste osservazioni; ma ricordiamo che gli occhi di tutti sono puntati criticamente sulla legge che noi elaboriamo.

L'ultimo rilievo che vorrei fare non è soltanto di carattere formale, anzi trova conforto in quella parte finale dell'emendamento che è stata letta rapidamente, e che potrei non aver capito bene. Mi è sembrato di intendere che ci si preoccupava – giustamente a mio avviso – che non soltanto negli estratti per riassunto e nei certificati relativi alla nascita, ma in parecchi altri documenti si evitassero talune indicazioni – o, per converso, se ne facessero altre, atte a tutelare questa anche apparente posizione di prestigio di tali fanciulli. Venivano quindi contemplate varie altre certificazioni, oltre agli estratti per riassunto e ai certificati relativi alla nascita. Io concordo con questa impostazione; ed anzi vorrei suggerire – e ciò non è più forma, a mio avviso – se non si ritenga di recepire nel dettato dell'ultimo comma l'indicazione fatta dal relatore a proposito dell'integrazione di documenti.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Onorevole Breganze, l'emendamento di cui ho dato lettura è stato proposto dal Governo, non da me.

BREGANZE. Chiedo scusa. Mi pare, comunque, che la stessa ragione che ha suggerito di menzionare nel comma aggiuntivo anche « altri documenti » – oltre all'estratto per riassunto e al certificato relativi alla nascita – dovrebbe indurre a farlo anche per l'ultimo comma.

Quanto al comma ultimo, che ha carattere di norma transitoria, non comprendo come mai si ponga come luogo di nascita delle persone, in via alternativa, o quello del rinvenimento, o quello in cui ha sede l'istituto. Francamente, questa alternativa mi lascia incerto: preferirei un luogo unico.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Vorrei chiarire il mio pensiero.

L'onorevole Breganze vorrebbe aggiungere anche nella prima parte, cioè nel caso in cui sia intervenuta una sentenza (o come la si vuole chiamare) da parte del tribunale, le parole: « Le stesse indicazioni devono risultare in ogni atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui per le norme vigenti è

prescritto che siano indicati il luogo e la data di nascita della persona ». Io esprimevo, invece, le mie perplessità proprio su queste annotazioni; ritenevo, cioè, che non si dovessero aggiungere queste indicazioni nel caso in cui vi fosse una sentenga del tribunale; anzi ho espresso le mie perplessità per questa aggiunta anche in relazione all'ultima parte dell'articolo unico, ritenendo che tutto questo tipo di annotazioni (seppure richieste per ragioni evidenti, che magari sarò anch'io contenta di recepire) in fondo è contrario allo spirito dal quale ci si è mossi: quello di togliere almeno dagli atti e dai documenti ufficiali l'indicazione diretta o indiretta della nascita abnorme di una persona. Se trascriviamo dovunque questa indicazione, arriviamo a dare pubblicità a dei fatti notevoli che intendevamo rendere il più riservati possibile.

RE GIUSEPPINA. Anche noi accogliamo il richiamo del Presidente, nel senso che il problema più generale, che era previsto dalle altre due proposte di legge, può essere ripreso abbastanza presto. In quella occasione potremo fare una discussione più approfondita, anche perché il problema esiste e chi in questi giorni è intervenuto ai dibattiti sull'applicazione della legge Dal Canton sull'adozione speciale se lo è sentito più volte ricordare. Anche le argomentazioni proposte dal Governo per respingere le soluzioni che le proposte di legge indicavano meritano di essere vagliate con più attenzione. Se è vero che la soluzione ideale sarebbe quella di dire al bambino, fin dai primi anni, quale sia la sua posizione, preparandolo quindi psicologicamente, in modo da evitare un trauma (che in questo caso non avrebbe ragione di essere), è anche vero che la realtà, d'altra parte, è diversa, e che non possiamo ignorare il pericoloso stato d'animo che si verrebbe a creare nel bambino, ormai cresciuto.

Rimandiamo, ad ogni modo, questa discussione. Io credo, però, che non si possa isolare completamente questa proposta di legge dall'esame generale che faremo per la soluzione di questo problema.

Ma, più che agli aspetti tecnici, ai quali si sono richiamati i colleghi (se aspetti tecnici possono definirsi), mi riferirei allo spirito che ci deve animare, come ha sottolineato la collega Martini Maria Eletta.

A me sembra, infatti, che le modifiche o le aggiunte apportate dal Governo al testo originario della proposta Martuscelli, da questo punto di vista, peggiorino la situazione. E mi spiego. In primo luogo, c'è il problema della procedura che non è indifferente, data la necessità di un rapido svolgimento della pratica. Tanto più che (io non sono avvocato, e non sono esperta di queste cose) nel caso di bambini ritrovati, si suppone che manchi la parte che dovrebbe venire a confronto, o dovrebbe essere interessata a chiedere un accertamento più rigoroso. Ebbene, per rimanere fedeli al sistema, aggraviamo una situazione che dovrebbe invece essere più agile, proprio perché si tratta di bambini che non possono essere contestati, né rivendicati.

La misura di questo aggravamento, poi, aumenta per quanto riguarda l'annotazione, che si ritroverà su tutti i documenti ufficiali. Si dimentica che si tratta di un gruppo particolare di bambini.

A me sembra che nel caso previsto dalla proposta Martuscelli non ci siano neppure le preoccupazioni che erano state avanzate a proposito della legge Dal Canton sulla adozione speciale. In quel caso, l'argomento che ha fatto un po' recedere dalla soluzione più radicale – quella, cioè, di cancellare completamente l'annotazione – è stato il pericolo che si arrivasse a matrimoni tra consanguinei. Si disse, dunque, che per evitare questo pericolo si rendeva necessaria l'annotazione.

Ora, noi dobbiamo fare in modo che l'accertamento sia possibile. Ma in questo caso non vi è nemmeno la possibilità di un accertamento di questo genere. A che cosa serve la annotazione? Questi bambini non si sa quando e dove sono nati!

Ritengo che stiamo peggiorando le norme e che creiamo un precedente che renderà difficile la soluzione definitiva per l'altro problema.

Se siamo molto cauti in questo problema fino al punto di formulare norme superflue non so cosa accadrà quando verrà discusso il problema degli atti in caso di matrimonio.

Mi pare che una conferma a tutto questo ci venga anche dalle norme transitorie indicate dal Governo.

Perché si stabilisce che questo metodo è valido soltanto per i casi precedenti all'entrata in vigore di questa legge? Se consideriamo valido per il passato questo metodo, tanto più lo dobbiamo considerare valido per l'avvenire.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Dobbiamo considerare che il Governo prevede, per coloro che nasceranno dopo l'entrata in vigore di questa legge, l'emissione della sentenza, mentre per i nati in precedenza vi era l'annotazione...

RE GIUSEPPINA. Per concludere questo mio breve, approssimativo, intervento desidero precisare che vorremmo avere maggior tempo per riesaminare la questione ed eventualmente proporre degli emendamenti; in caso si dovesse arrivare questa mattina alla votazione del provvedimento, noi ci atterremmo al testo della proposta Martuscelli.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Capisco perfettamente le sue preoccupazioni onorevole collega, però mi sembra che nel sostenere il testo della proposta Martuscelli, ella non faccia altro che sostenere le norme transitorie proposte dal Governo, in quanto sono identiche al testo della proposta di legge.

PRESIDENTE. Se mi consentite, onorevoli colleghi, proporrei di concludere questa mattina la discussione generale e di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana.

La differenza tra la proposta di legge Martuscelli ed il testo governativo dovrebbe essere questa: mentre la proposta di legge prevede che l'ufficiale di stato civile faccia lui stesso le operazioni (ed io a questo punto voglio esprimere il mio parere contrario data l'importanza dell'operazione e per l'eventualità che possa esserci qualche sotterfugio), nella proposta governativa si stabilisce che debba essere emessa una sentenza che costituisce un controllo ed una garanzia per tutti.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non dimentichiamo che ne deriva anche un beneficio in quanto l'emissione della sentenza elimina le annotazioni che venivano fatte nel passato.

PRESIDENTE. Quindi è un miglioramento della proposta Martuscelli.

Comunque, onorevoli colleghi, darei adesso la parola all'onorevole relatore, dopo di che potremo rinviare la seduta. Mi farò naturalmente carico di inviare a tutti gli onorevoli commissari il testo completo del nuovo emendamento del Governo.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* Mi pare che il Presidente, con il suo intervento, abbia precisato i termini della questione e, pertanto, non starò a fare una ripetizione. Desidero rilevare solamente il totale assenso che si è avuto sullo spirito della legge.

Per quanto riguarda la preoccupazione espressa dal deputato Amatucci, confesso la mia ignoranza. Ritengo che le osservazioni dell'onorevole Breganze siano da accogliere al fine di migliorare il testo del provvedimento. Sono anche d'accordo che un atto della magistratura, quale la sentenza, elimina tutte le preoccupazioni derivanti dalle annotazioni e mi sembra anche opportuno prevedere una sanatoria per i casi passati.

Sono anch'io d'accordo sulla opportunità di disporre di un pò di tempo per esaminare a fondo il testo dell'emendamento governativo. Confesso di non riuscire a capire bene la differenza tra questo testo e la seconda parte della proposta di legge del deputato Martuscelli.

MARTUSCELLI. Della seconda parte dell'articolo unico della mia proposta di legge non mi occupo, anche perché, come gli altri, colleghi ho bisogno di approfondire meglio la conoscenza del testo del Governo.

Per quanto riguarda la prima parte, mi rendo conto della necessità di un atto più solenne, data la rilevanza dell'atto amministrativo che si compie. Io avevo escluso l'intervento dell'autorità giudiziaria perché si tratta di una situazione naturalmente temporanea e revocabile: in base alle apparenze si dà una certa soluzione, in attesa di quella definitiva. La sentenza, che per sua natura è irrevocabile, contrasta con la natura temporanea dell'atto; tale sentenza dovrebbe essere destinata a scomparire nel momento in cui si presentassero due testimoni a dichiarare chi è il bambino, e quando è nato. Questo è il motivo particolare per cui avevo evitato di ricorrere ad un atto come la sentenza.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* L'aver evitato la sentenza, però, la costringeva all'annotazione finale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, dirò subito che – chiarita, per quanto riguarda la preoccupazione dell'onorevole Amatucci, la questione della sentenza – mi sento disposto ad accettare tutti gli emendamenti proposti dall'onorevole Breganze, con una sola perplessità per quanto riguarda l'aggettivo « tecnici », al quarto comma. Infatti, ho l'impressione (lo si potrà verificare in un secondo tempo) che per questa materia vi possano anche essere degli accertamenti medici. Ad ogni modo possiamo eliminare l'aggettivo, perché quando diciamo « accertamenti » vi comprendiamo tutte le specie.

Venendo al problema più grosso, sollevato dall'onorevole Re Giuseppina, non debbo aggiungere nulla, signor Presidente, a quanto ella ha chiarito a proposito della portata del nostro emendamento. Mi pare che non si possano distinguere due casi. Da oggi in poi, noi creiamo un sistema nuovo: l'atto si forma

all'origine in un certo modo quando il bambino viene trovato, su iniziativa del procuratore della Repubblica, o dell'ufficiale di stato civile, interviene il magistrato, che si preoccupa di fare tutti gli accertamenti necessari per stabilire con esattezza il luogo e la data di nascita del bambino. Ove questi accertamenti non producessero gli effetti desiderati, il magistrato stabilirà con sentenza che il bambino è nato o nel primo, o nel quindicesimo, o nell'ultimo giorno del mese, a seconda dei casi, e nel luogo del ritrovamento.

Questo sarà il sistema da oggi in poi. I dati relativi alla nascita del bambino vengono fissati con sentenza; non c'è più bisogno di annotazioni successive: quel bambino ha un modo di identificazione valido per sempre, salvo il caso eccezionale (che rappresenterebbe il fatto nuovo, per cui si procederà a revocazione della sentenza) che tornino i genitori, a fornire altri elementi.

Mi pare che questa nostra soluzione, da oggi in poi, sia una soluzione radicale.

Naturalmente, il caso è diverso per tutte le situazioni pregresse, perché queste sono in un qualche modo, compromesse in quanto esistono già degli atti, esiste un verbale di ritrovamento. In quel caso, allora, non possiamo procedere che con il metodo suggerito dal deputato Martuscelli. Ecco la diversità, ecco la ragione della norma transitoria, ecco, purtroppo, la ragione delle annotazioni successive, che non si possono eliminare, tanto è vero che neanche lo stesso deputato Martuscelli – che certamente si poneva nello spirito di ridurre al minimo il disagio per il bambino trovato, ormai diventato adulto – ha potuto eliminarle. Infatti, nel momento in cui definiamo in qualche modo i dati costituenti lo stato civile di questo bambino, dovremo pensare poi a trascriverli in ogni documento in cui tali dati vanno compresi.

Per questo ci è sembrato che la soluzione sia diversa in questi due casi, da ciò il motivo di una diversa procedura.

Vorrei anche dire – sbaglierò nella mia interpretazione; ma ne discuteremo dopo – che, rispetto alla preoccupazione dell'onorevole Re Giuseppina, la nostra tesi mi sembra la più vicina, e non già la più distante – salvo la preoccupazione del tempo necessario per la sentenza. Anche questa preoccupazione, comunque, vale semmai per le situazioni pregresse e non tanto per quelle che si verificheranno da oggi in poi: se anche ci vorrà un po' di tempo per dare al bambino questa certificazione questo non ha tanta importanza quanta ne ha nel caso dell'adulto.

Per questi motivi vorrei raccomandare alla Commissione l'approvazione del testo proposto dal Governo. Ad ogni modo, potremo approfondire e discutere ancora l'argomento; io stesso vorrei avere del tempo per studiare ancora la materia.

PRESIDENTE. Prego i colleghi che volessero presentare degli emendamenti, di farlo entro mercoledì a mezzogiorno. A tutti i commissari sarà fatto pervenire il testo stampato degli emendamenti proposti dal Governo.

Il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO